



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

**D.L. 14 agosto 2020, n. 104**  
**Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (D.L. Agosto)**

**Capo I - Disposizioni in materia di lavoro**

<b>Art. 1 (Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)</b>	<p>Si consente ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid-19 <u>di presentare all'INPS domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione, assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga per 9 settimane incrementabili di ulteriori 9, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, con le seguenti precisazioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i periodi precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime 9 settimane;</li><li>- le ulteriori 9 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato e decorso il precedente periodo di 9 settimane e dietro versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019 (9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in presenza di una riduzione del fatturato inferiore al 20%; 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in assenza di riduzione del fatturato);</li><li>- il contributo addizionale non è dovuto per i datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.</li></ul> <p>Si prevede inoltre la possibilità di richiedere il <u>trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, fino ad un massimo di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.</u></p> <p>I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai 50 giorni ulteriori.</p>
<b>Art. 3 (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)</b>	<p>Si prevede, per un periodo massimo di 4 mesi e fino al 31.12.2020, un <u>esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende private, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione con causale "COVID-19" e che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 e non include i contributi dovuti all'INAIL.</p> <p>Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero si applica il divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo a pena della revoca dall'esonero contributivo concesso nonché dell'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1.</p> <p><u>L'efficacia delle disposizioni recate dalla norma in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</u></p>
<b>Art. 6 (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato)</b>	<p>Si riconosce, fino al 31 dicembre 2020, <u>l'esonero totale per un periodo massimo di 6 mesi dall'assunzione del versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e dei contributi INAIL) per i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono a partire dal 15 agosto 2020 lavoratori subordinati a tempo indeterminato</u>, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.</p> <p>L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 agosto 2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p> <p>Sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.</p>
<b>Art. 7 (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali)</b>	<p>Si riconosce <u>l'esonero di cui all'articolo precedente</u>, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque <u>sino ad un massimo di 3 mesi</u>, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro <u>stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.</u></p> <p><u>L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</u></p>
<b>Art. 8 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)</b>	<p>Si sostituisce il comma 1 dell'art. 93 del D.L. 34/2020 (Rilancio) per consentire il rinnovo o la proroga, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo <u>massimo di 12 mesi e per una sola volta</u>, dei contratti di lavoro subordinati <u>a tempo determinato</u>, anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 19, co. 1, del D.L. 81/2015 (esigenze temporanee ed oggettive estranee all'ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria).</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Si dispone l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 93 del DL 34/2020 con conseguente impossibilità di prorogare ulteriormente il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.</p>
<b>Art. 9 (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)</b>	<p><u>Si riconosce nuove indennità ai lavoratori dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica:</u></p> <p>1) una indennità di 1000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali nonché ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso le medesime imprese utilizzatrici, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 15 agosto 2020;</p> <p>2) una indennità di 1000 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;</li><li>- ai lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18, D.lgs. 81/2015) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;</li><li>- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 c.c.), che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020 e che risultino già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito di almeno un contributo mensile nell'arco temporale ricompreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020;</li><li>- agli incaricati alle vendite a domicilio (art. 19, D.lgs. 114/1998), titolari di partita IVA, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e iscritti alla Gestione Separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li></ul> <p>3) una indennità di 1000 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro;</li></ul>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro;</p> <p>4) una indennità di 1000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:</p> <p>a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</p> <p>b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</p> <p>c) assenza di titolarità, alla data del 15 agosto 2020 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.</p> <p>Le indennità di cui alla norma in commento sono erogate dall'INPS, non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. 18/2020 (Cura Italia).</p> <p>Decorsi 15 giorni dal 15 agosto 2020 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli artt. 78, 84, 85 e 98 del D.L. 34/2020 (Rilancio).</p>
<b>Art. 10 (Indennità lavoratori marittimi)</b>	<p>Si riconosce <u>una indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio ai lavoratori marittimi</u> di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione (personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; personale addetto ai servizi complementari di bordo; personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera) <u>nonché a quelli di cui all'art. 17, co. 2, della Legge 856/1986 (personale dell'appaltatore) che abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, ne' di indennità di malattia ne' di pensione alla data del 15 agosto 2020.</u></p>
<b>Art. 13 (Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza)</b>	<p>Si riconosce ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato <u>una ulteriore indennità di 1000 euro per il mese di maggio 2020</u> erogata in via automatica a coloro che ne hanno già beneficiato nei mesi di marzo e aprile e mediante domanda da presentare entro 30 giorni dal 15 agosto 2020 per coloro che non ne hanno usufruito.</p>
<b>Art. 14 (Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)</b>	<p>Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 1 del decreto legge in esame ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al precedente art. 3, <u>resta</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><u>precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo ed individuale per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020</u>, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto.</p> <p>Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.</p> <p>Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione (nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso).</p> <p>Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può eccezionalmente revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020 (Cura Italia) a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento (in tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro).</p>
<b>Art. 19 (Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse)</b>	<p>Si riconosce ai datori di lavoro operanti nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia che prima del 15 agosto 2020 hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa (a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei propri dipendenti, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità aveva emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio) e per i quali non abbiano trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni emergenziali, la possibilità di presentare all'INPS domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga (artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020), per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per la durata delle stesse misure di contenimento (con un massimo di 4 settimane) entro e non oltre i 15 ottobre 2020.</p>

## Capo II - Disposizioni in materia di coesione territoriale





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<b>Art. 27 (Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud)</b>	Si prevede, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, una agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, previa autorizzazione della Commissione europea.
---	--

<b>Capo VI - Sostegno e rilancio dell'economia</b>	
<b>Art. 58 (Fondo per la filiera della ristorazione)</b> <b>Rettificato con avviso in G.U. del 17 agosto 2020, n. 204</b>	<p>Si istituisce nello stato di previsione del MIPAAF un "Fondo" finalizzato all'erogazione di <u>un contributo a fondo perduto alle imprese aventi codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP.</u></p> <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.</p> <p>Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Tale contributo sarà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione.</p> <p>Il saldo del contributo sarà corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che dovrà essere effettuato con modalità tracciabili.</p> <p><u>I criteri, le modalità e l'ammontare del contributo saranno stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali da emanarsi entro 30 giorni dal 15 agosto 2020.</u></p>
<b>Art. 59 (Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici)</b>	<p>Si riconosce <u>un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti (DM 2 aprile 1968, n. 1444) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione ISTAT abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:</u></p> <p>a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti;</p>



	<p>b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 realizzati nelle zone A dei comuni in parola, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.</p> <p>Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni di cui alle precedenti lettere a) e b).</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019;</li><li>- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;</li><li>- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019.</li></ul> <p>L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p> <p>Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei medesimi comuni. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non potrà essere superiore a 150.000 euro.</p>
<b>Art. 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese)</b>	<p>Si provvede, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- al rifinanziamento della c.d. "Nuova Sabatini" (D.L. 69/2013), così come recentemente modificata dall'art. 39, co. 1, del D.L. 76/2020 (Semplificazioni) per consentire, alle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 17 luglio 2020 l'erogazione del contributo ministeriale in una unica soluzione fino alla soglia di 200.000 di valore del finanziamento;</li><li>- ad incrementare la dotazione del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività delle imprese" titolari di marchi</li></ul>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>storici di interesse nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a 250 (art. 43 D.L. 34/2020);</p> <p>- ad incrementare la dotazione finanziaria per il riconoscimento del c.d. "Voucher Innovation Manager" (art. 1, co. 228 e ss., Legge 145/2018);</p> <p>- a rifinanziare la c.d. "Nuova Marcora" (Decreto MiSE 4 dicembre 2014).</p>
<b>Art. 62 (Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese)</b>	<p>Si aggiunge il comma 1-bis all'art. 61 del D.L. 34/2020 (Rilancio) per estendere gli aiuti di Stato alle micro e piccole imprese risultanti in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché:</p> <p>a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; oppure</p> <p>b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia; oppure</p> <p>c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.</p>
<b>Art. 63 (Semplificazione procedimenti assemblee condominiali)</b>	<p>Al fine di semplificare i procedimenti assembleari volti all'assunzione di deliberati aventi ad oggetto l'approvazione delle opere e degli interventi la cui realizzazione permetta di beneficiare delle detrazioni pari al 110% (art. 119, D.L. 34/2020), si prevede che <u>le predette deliberazioni sono validamente assunte con l'approvazione della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio.</u></p>
<b>Art. 64 (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore)</b>	<p>In particolare:</p> <p>- si provvede al rifinanziamento del "Fondo di garanzia per le PMI" (art. 2, co. 1000, lett. a, Legge 662/1996; art. 49, D.L. 18/2020; art. 13, D.L. 23/2020);</p> <p>- si integra l'art. 1 del D.L. 142/2019 per aggiungere la possibilità per INVITALIA di sviluppare iniziative di sostegno dell'occupazione e delle imprese, inclusi gli interventi aventi ad oggetto la partecipazione diretta o indiretta al capitale di imprese, anche nel Mezzogiorno;</p> <p>- si modifica l'art. 13 d, comma 12-bis, del D.L. 23/2020 (Liquidità) prevedendo che una parte delle risorse del "Fondo centrale di garanzia PMI" siano destinate anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</p> <p>L'efficacia delle disposizioni in esame è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>







Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<b>Art. 65 (Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)</b>	<p>La norma proroga <u>al 31 gennaio 2021</u> le misure di sostegno finanziario (c.d. "Moratoria Covid") previste dall'art. 56 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito.</p> <p><u>La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.</u></p> <p>Le imprese che, alla data del 15 agosto 2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno, potranno essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Si proroga, <u>sempre fino al 31 gennaio 2021</u>, anche la misura della sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie di cui all'art. 37-bis del D.L. 23/2020 (Liquidità).</p>
<b>Art. 71 (Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società)</b>	<p>Si consente, <u>in relazione alle assemblee</u> delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, <u>delle società cooperative</u> e delle mutue assicuratrici <u>convocate entro il 15 ottobre 2020</u>, l'esercizio delle facoltà già riconosciute dai commi da 2 a 6 dell'art. 106 del D.L. 18/2020 (espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza; intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio; espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, nelle SRL).</p>
<b>Art. 74 (Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive)</b>	<p>Si interviene sull'art. 44 del D.L. 34/2020 (Rilancio) relativo all'incentivo previsto per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni sia modificando la tabella di ripartizione dell'incentivo e rimodulando il contributo sia semplificando alcuni aspetti procedurali (in particolare, il comma 1-<u>septies</u> in caso di acquisti con rottamazione).</p>
<b>Art. 76 (Sospensione scadenza titoli di credito)</b>	<p>Si modifica l'art. 11 del D.L. 23/2020 (Liquidità) relativo alla sospensione dei termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito e di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, chiarendo che <u>la sospensione opera fino al 31 agosto 2020 e che gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione.</u></p> <p>Si prevede, in aggiunta, che le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (artt. 2 e 5, Legge 386/1990) e la penale, pari al 10% della somma dovuta e non pagata (art. 3, Legge 386/1990), <u>si applicano in misura dimezzata se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<b>Art. 77 (Misure urgenti per il settore turistico)</b>	<p>Si inseriscono le “strutture termali” tra i soggetti ai quali l’art. 28 del D.L. 34/2020 (Rilancio) riconosce il credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda destinati allo svolgimento dell’attività indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta 2019.</p> <p><u>Inoltre si prevede l’estensione del credito d’imposta ai canoni del mese di giugno, per tutte le imprese, e fino al mese di luglio, per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale.</u></p> <p>Si includono poi “le guide e gli accompagnatori turistici” tra i soggetti ammessi a beneficiare delle misure di sostegno previste dall’art. 182 del D.L. 34/2020 (Rilancio).</p> <p>Si proroga sino al 31 marzo 2021 la “Moratoria Covid” di cui all’art. 56, co. 2, del D.L. 18/2020 (Cura Italia) in favore delle imprese del comparto turistico per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020.</p> <p>L’efficacia delle misure in commento è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.</p>
<b>Art. 78 (Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo)</b>	<p>Si prevede <u>l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU</u> per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;</li><li>b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &amp; breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</li><li>c) gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</li><li>d) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</li><li>e) gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</li></ul>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Per gli immobili di cui alla lettera d) si dispone inoltre l'esenzione dal versamento dell'IMU anche per gli anni 2021 e 2022 <u>previa autorizzazione della Commissione europea.</u></p>
<b>Art. 79 (Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale)</b>	<p>Si ripropone, <u>per i periodi 2020 e 2021</u>, il credito d'imposta (utilizzabile solo in compensazione) per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del D.L. 83/2014, incrementandolo al 65% delle spese sostenute e <u>prevendendone la liquidazione in un'unica soluzione.</u></p> <p>Si ricomprendono tra i beneficiari del credito le strutture che svolgono attività agrituristica e gli stabilimenti termali (questi ultimi anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta).</p>
<b>Art. 81 (Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)</b>	<p>Per l'anno 2020, in favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali è istituito un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, per campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe di sport a squadre (operanti in discipline olimpiche e riconosciute dal Coni), società sportive professionistiche e associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici.</p> <p>Il credito è fruibile esclusivamente in compensazione e spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.</p> <p>L'investimento non deve essere inferiore a 10mila euro e deve essere rivolto a soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nel 2019 hanno prodotto in Italia ricavi compresi tra 200mila e 15 milioni di euro;</li><li>- certificano di svolgere attività sportiva giovanile.</li></ul> <p>Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime semplificato previsto dalla Legge 398/1991.</p>
<b>Art. 84 (Disposizioni in materia di autotrasporto)</b>	<p>Si incrementa, per l'anno 2020, la dotazione finanziaria del Fondo destinato ad aumentare la deduzione forfettaria delle spese non documentate di cui all'art. 1, co. 106, della Legge 266/2005.</p> <p>Si recano poi disposizioni finalizzate all'eventuale recupero delle somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a 24 mesi, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento concernente il rimborso compensato dei pedaggi delle imprese beneficiarie adottato dal citato Albo.</p> <p>Le somme restituite sono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.</p>
<b>Art. 85 (Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri)</b>	<p>Si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico.</p> <p><u>I criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione saranno stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 30 giorni dal 15 agosto 2020.</u></p> <p>L'efficacia delle disposizione in commento è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<b>Art. 86 (Misure in materia di trasporto passeggeri su strada)</b>	<p>Si modificano i commi 113 e 114 della Legge 160/2019 allo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prevedere l'incremento delle risorse da destinare agli investimenti per il rinnovo del parco veicolare da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico;</li><li>- estendere, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di riferimento entro il quale considerare gli investimenti ai fini del riconoscimento dei contributi;</li><li>- destinare quota parte delle risorse al ristoro delle rate o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.</li></ul>
<b>Art. 90 (Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente)</b>	<p>Si interviene sull'art. 200-bis del D.L. 34/2020 (Rilancio), ampliando la platea dei possibili destinatari del c.d. "Buono viaggio" ed incrementando la dotazione del relativo Fondo.</p> <p>Si stabilisce inoltre che la distribuzione delle risorse in favore dei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia debba avvenire</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>secondo criteri che contemperino l'entità della popolazione residente e il numero di licenze taxi o di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate.</p>
<b>Art. 96 (Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria)</b>	<p>Si dispone il rifinanziamento di alcune delle misure emergenziali già previste dai decreti legge "Cura Italia" e "Rilancio" (commi da 1 a 4) nonché una modifica della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di giornali e periodici di cui al D.lgs. 70/2017 (commi da 5 a 8).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- si incrementa il limite di spesa del credito d'imposta del 50% delle spese effettuate per inserzioni e campagne pubblicitarie sui quotidiani e periodici, anche online, o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali digitali e analogiche;</li><li>- si incrementa, per il 2020, la percentuale dell'incentivo per l'acquisto della carta utilizzata per stampare le testate, che passa dall'8 al 10%;</li><li>- con riferimento alla forfetizzazione della resa dei giornali, per il contributo 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 potranno essere pagati dai beneficiari entro 60 giorni dall'incasso del saldo del contributo (per la contribuzione 2020, se dall'applicazione dei criteri per il calcolo del bonus spettante per il 2020 risultasse un totale inferiore a quello erogato per il 2019, l'importo sarà parificato a quello dell'anno precedente);</li><li>- <u>si introducono deroghe in relazione ai requisiti per l'accesso alla contribuzione diretta da parte delle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare</u> (non si applicano i requisiti relativi all'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata nonché dell'impiego, nell'intero anno di riferimento del contributo, di almeno 5 dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di quotidiani, e di almeno 3 dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di periodici).</li></ul>

<b>Capo VII - Misure Fiscali</b>	
<b>Art. 97 (Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi)</b>	<p><u>Si prevede la possibilità di beneficiare di una ulteriore rateizzazione per i versamenti sospesi ai sensi degli artt. 126 e 127 del D.L. 34/2020 (Rilancio)</u> senza applicazione di sanzioni ed interessi, per un importo pari al 50% delle somme già oggetto di sospensione, in una unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p> <p><u>Il versamento del restante 50% delle somme dovute potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</u></p>
<b>Art. 98 (Proroga secondo acconto ISA)</b>	<p>Si dispone la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento, previsto per novembre 2020, della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.</p> <p>La disposizione si applica ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e ai contribuenti forfetari, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</p>
<b>Art. 99 (Proroga riscossione coattiva)</b>	<p><u>Si proroga dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020, la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, degli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi</u> effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza (art. 68, commi 1 e 2-ter, D.L. 18/2020 e art. 152, comma 1, D.L. 34/2020).</p>
<b>Art. 100 (Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)</b>	<p>Si estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 682 e 683 della Legge 145/2018 alle concessioni lacuali e fluviali, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.</p> <p>Si sostituisce, a decorrere dal 2021, il criterio di quantificazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per le pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi (valori OMI) con il criterio tabellare già applicato per le opere di difficile rimozione, facendo comunque salvi i pagamenti già eseguiti.</p> <p>Si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'importo annuo del canone delle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, qualunque sia l'utilizzo delle aree non potrà essere inferiore a 2.500 euro.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Si dispone la sospensione, fino al 15 dicembre 2020, dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 agosto 2020 e l'inefficacia dei relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, alla sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione/gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.</p> <p>Si consente altresì la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 15 agosto 2020, concernenti il pagamento dei relativi canoni, previa domanda (da presentare entro il 15 dicembre 2020) all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento (entro il 30 settembre 2021):</p> <p>a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30% delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;</p> <p>b) mediante rateizzazione, fino a un massimo di 6 annualità, di un importo pari al 60% delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.</p>
<b>Art. 106 (Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)</b>	<p>In considerazione del fatto che l'operatività dell'art. 136-bis del D.L. 34/2020 (Rilancio) era subordinata alla ordinaria richiesta di autorizzazione alla Commissione europea, si sostituisce la relativa previsione con il riferimento al <i>"Quadro temporaneo delle misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19"</i>, in modo da accorciare i tempi di risposta in vista della rivalutazione dei beni da effettuare con l'approvazione dei bilanci.</p>
<b>Art. 107 (Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente)</b>	<p>Si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 del termine del versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente;</li><li>- si rinvia al 30 settembre 2020 il termine per l'emanazione del decreto del MEF per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa.</li></ul>
<b>Art. 109 (Proroga esonero TOSAP e COSAP)</b>	<p><u>Si proroga al 31 dicembre 2020 l'esenzione introdotta dall'arti. 181 del D.L. 34/2020 (Rilancio) a favore delle imprese di pubblico esercizio per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.</u></p> <p>Si prorogano, fino alla stessa data, anche il termine per la presentazione telematica delle domande per la concessione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, nonché la possibilità di posa in opera di strutture amovibili senza richiesta di preventiva autorizzazione.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Le domande da inviare, come già stabilito dal D.L. "Rilancio", vanno presentate al Comune di competenza, in esenzione di imposta di bollo.</p>
<b>Art. 110 (Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020)</b>	<p>Si consente alle società di capitali e agli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, anche in deroga all'art. 2426 c.c. e delle altre disposizioni vigenti in materia, di rivalutare i seguenti beni e partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa), purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.</p> <p>Rispetto alla disciplina della rivalutazione di più recente introduzione (art. 1, co. 696 e ss., Legge 160/2019) la rivalutazione in esame prevede la possibilità di iscrivere in bilancio il maggior valore sui beni senza riconoscimento fiscale.</p> <p>La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio riferito all'anno 2020 e può essere effettuata anche distintamente per ciascun bene.</p> <p>Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere comunque affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10%,</p> <p>Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione potrà invece essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.</p> <p>Le imposte sostitutive vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo, salvo compensazione.</p>
<b>Art. 112 (Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020)</b>	<p>Si raddoppia, per l'anno 2020, la soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti (benefit aziendali) che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>Il limite è portato da 258,23 a 516,46 euro.</p>

VISITA IL NOSTRO SITO



E SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

